



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, recante “*Erezione in ente morale ed approvazione dello Statuto relativo dell'Automobile club d'Italia*”, con il quale l'Automobile Club d'Italia (di seguito A.C.I.) è stato costituito in Ente morale;

VISTA la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*” e, in particolare, l'articolo 1 il quale stabilisce che “[...] prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alle nomine, proposte o designazioni dei presidenti e vicepresidenti di istituti e enti pubblici, anche economici [...]”, gli organi competenti devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla legge stessa;

VISTO, altresì, l'articolo 6 della citata legge n. 14 del 1978, che stabilisce che “*Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte*”;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante “*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente gli “*Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate*”, il quale, al comma 2, prevede che “*Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi [...]. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati [...]*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23-ter, concernente disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, che prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 recante “*Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) della legge 7 agosto 2015, n. 124*” e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, il quale stabilisce che, a decorrere dal 24



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

luglio 2017, data di entrata in vigore del citato decreto, “[...] la vigilanza sull’ACI è esercitata, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti”.

VISTO l’articolo 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2024, n.207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO lo statuto dell’A.C.I. approvato, da ultimo, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 27 febbraio 2024;

VISTO l’articolo 6 del citato statuto, il quale prevede, al comma 1, che “Sono organi dell’A.C.I.: a) l’Assemblea; b) il Consiglio Generale; c) il Comitato Esecutivo; d) il Presidente; e) il Consiglio Sportivo Nazionale; f) la Giunta Sportiva; g) il Collegio dei Revisori dei Conti” e, al comma 2, che “Ad eccezione dell’Assemblea, gli organi collegiali di amministrazione di cui al comma 1 durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e comunque sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica, per qualunque ragione determinata” nonché, al comma 7, che “La perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli Organi collegiali dell’A.C.I.”;

VISTO, altresì, l’articolo 19 del citato statuto, il quale prevede, al comma 1, che “Il Presidente dell’A.C.I. eletto dall’Assemblea – ai sensi dell’art. 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa col Ministro vigilante” e, al comma 3, stabilisce che quest’ultimo “[...] Dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro, senza portafoglio, ed è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. e);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi sono state delegate, tra l’altro, “[...] le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di: [...] e) vigilanza, [...] in relazione alle competenze sportive, [...] sull’Automobile club d’Italia (ACI) [...]”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012, con il quale all’Ing. Angelo Sticchi Damiani è stato conferito l’incarico di Presidente dell’A.C.I. per il quadriennio 2013-2016;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 2017, con il quale all'Ing. Angelo Sticchi Damiani è stato confermato nell'incarico di Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio olimpico 2017-2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2021, con il quale all'Ing. Angelo Sticchi Damiani è stato nuovamente confermato nell'incarico di Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio olimpico 2021-2024;

CONSIDERATO che il citato incarico di Presidente dell'A.C.I. è venuto a scadenza il 31 dicembre 2024;

RILEVATO che, ai sensi del richiamato articolo 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978, la conferma nella carica di Presidente di enti pubblici non può essere effettuata per più di due volte e che l'Ing. Angelo Sticchi Damiani è stato confermato due volte nel predetto incarico;

VISTA la nota prot. n. 11626 del 27 settembre 2024, con la quale il Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, *“d'accordo con l'Autorità politica delegata in materia di sport”*, ha comunicato all'A.C.I. l'inammissibilità della candidatura dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, per violazione del limite di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 14 del 1978 e la necessità di procedere tempestivamente ad indire nuove elezioni per il quadriennio 2025/2028, nel rispetto della normativa sopra citata in materia di organi di vertice di enti pubblici;

VISTA la nota del 16 dicembre 2024, con la quale il segretario Generale dell'A.C.I. ha reso noto che *“l'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia, riunitosi in prima convocazione a Roma il 16 ottobre 2024, ha proceduto nell'esercizio della propria autonomia ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto dell'Ente, all'elezione del Presidente dell'ACI per il quadriennio 2025-2028 [...]”* e che all'esito delle risultanze dello scrutinio è stato proclamato eletto alla Presidenza dell'Automobile Club d'Italia per il quadriennio 2025-2028 l'Ing. Angelo Sticchi Damiani;

RILEVATO che, a seguito delle elezioni del 16 ottobre 2024, si sono costituiti gli organi collegiali di amministrazione dell'A.C.I.;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante *“Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, che ha stabilito, al primo periodo, che *“Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e [...] si interpreta[...] nel senso che [...] non si applica[...] agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 [...]”*;

VISTA la nota prot. n. 34 del 12 febbraio 2025, con la quale il Segretario Generale dell'A.C.I. ha comunicato che è stata indetta la procedura elettorale per l'elezione del Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio 2025-2028, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 208;

VISTO l'articolo 65 del citato statuto dell'A.C.I. il quale prevede che *“Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, [...], lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di dodici mesi. Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario. Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario”;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 184 del 29 settembre 2023, relativa alla legittimità costituzionale di una previsione che introduce un limite ai mandati all'interno di enti associativi privati, ha statuito che “*L’obiettivo perseguito incidendo sul regime delle candidature è, infatti, quello di favorire l’accesso di tutti gli associati in condizioni di uguaglianza alle cariche direttive, e dunque, in definitiva, di consentire alla stessa autonomia organizzativa dell’associazione di esprimersi nella sua pienezza, superando cristallizzazioni interne derivanti da rendite di posizione di chi abbia già rivestito a lungo quelle stesse cariche”;*

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 27 del 20 gennaio 2004, ha statuito che “*Il potere di nomina del Commissario straordinario costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti”;*

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato statuto, gli organi collegiali di amministrazione dell’A.C.I., ad eccezione dell’Assemblea, durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e, comunque, sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica, per qualunque ragione determinato;

CONSIDERATO che l’ulteriore elezione dell’Ing. Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell’A.C.I. per il quadriennio 2025-2028, costituisce una violazione del limite disposto dall’articolo 6, comma 2, della citata legge n. 14 del 1978, che configura un grave motivo ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del citato statuto, quale presupposto per la nomina di un Commissario straordinario, con la conseguente decadenza dei suindicati organi collegiali di amministrazione, attualmente in carica, per il venir meno del mandato del Presidente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato statuto dell’A.C.I.;

CONSIDERATO che il regime di *prorogatio* dell’incarico di Presidente dell’A.C.I. è terminato il 14 febbraio 2025 e che la data di svolgimento dell’Assemblea elettiva è prevista per il giorno 9 luglio 2025, in prima convocazione, ed il giorno 10 luglio 2025, in seconda convocazione;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di garantire all’A.C.I. la piena operatività e rappresentatività, oltre che la regolare prosecuzione delle proprie attività, procedere alla nomina di un Commissario straordinario, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi organi collegiali di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del presente decreto;

VISTO il *curriculum vitae* del Gen. Tullio Del Sette;

PRESO ATTO che il Gen. Tullio Del Sette è collocato in quiescenza;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare, l'articolo 5, comma 9, che stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi, cariche di governo o collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito;

VISTA la circolare n. 6/2014 della Funzione Pubblica che ha precisato che devono ritenersi esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, gli incarichi “*dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici*” per la loro natura eccezionale;

VISTE le dichiarazioni rese dal Gen. Tullio Del Sette in ordine alla insussistenza di cause di inconfirmità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione del Gen. Tullio Del Sette, resa ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO, pertanto, di procedere, a decorrere dalla data del presente decreto, alla nomina del Gen. Tullio Del Sette quale Commissario straordinario dell'A.C.I., con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente, fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SULLA PROPOSTA del Ministro dello sport e i giovani;

SENTITO il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 1

(Nomina del Commissario straordinario)

1. A decorrere dalla data del presente decreto, il Gen. Tullio Del Sette è nominato Commissario straordinario dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.), con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del presente decreto.

ART. 2

(Compensi)

1. Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al Commissario straordinario, per la durata dell'incarico è riconosciuto il medesimo compenso attribuito al Presidente dell'A.C.I. per il relativo incarico.

2. Gli oneri relativi all'incarico di Commissario straordinario dell'A.C.I. sono a carico dell'A.C.I., senza ulteriori risorse a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3

(Nomina del subcommissario)

1. Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto dell'A.C.I., il Commissario può procedere alla nomina di un subcommissario. Il provvedimento di nomina del subcommissario ne determina anche il compenso ai sensi di legge.

2. Gli oneri relativi all'incarico di subcommissario dell'A.C.I. sono a carico dell'A.C.I., senza ulteriori risorse a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI